CAMERA DEI DEPUTATI N. 2352

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 28 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a colmare una profonda lacuna nel campo dell'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

Alla carente disponibilità di fondi stanziati in conto capitale si è supplito con la formula del « comodato d'uso ». Questa pratica, di per sé lecita, e largamente adottata in Europa e nel mondo, si è prestata in alcuni casi ad abusi e speculazioni proprio perché non regolamentata da apposite leggi. È altresì vero che il comodato d'uso ha consentito alla pubblica amministrazione di poter disporre delle tecnologie più avanzate, soprattutto in campo medico, rendendo possibile la competizione pubblico-privato e, quindi, la qualificazione di un servizio che deve essere continuamente rinnovato nonostante le continue riduzioni degli investimenti, ed i ritardi di pagamento delle unità sanitarie locali.

Si deve pertanto identificare nell'immediato una alternativa proponibile al comodato d'uso che sia disciplinata da rigide norme che ne salvaguardino tutti gli aspetti positivi, eliminando, nel contempo, i lati oscuri che si sono prestati per perpetrare abusi e speculazioni.

L'articolo 1 della presente proposta di legge impedisce al dipendente del pubblico Servizio sanitario di disporre a proprio piacimento della introduzione di beni o strumenti negli uffici dell'amministrazione, che necessita altresì dell'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente.

L'articolo 2 intende far applicare i vigenti princìpi di concorsualità superando quelle vie alternative di mercato a titolo

non oneroso che creavano un vincolo per l'amministrazione nell'approvvigionamento delle forniture. Disciplina, inoltre, l'utilizzo di strumenti consegnati alle unità sanitarie locali a scopo di visione e sperimentazione; obbliga, infine, tutte le pubbliche amministrazioni a regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 dispone un inventario dei beni finora utilizzati con la formula del comodato d'uso, prevedendone la restituzione o l'acquisto tenendo però conto della vetustà dell'apparecchiatura e della eventuale quota parte del bene il cui valore sia già stato direttamente o indirettamente corrisposto.

L'articolo 4 mira a garantire trasparenza e correttezza circa le attività promozionali proposte dalle aziende fornitrici alle unità sanitarie locali, sotto forma di partecipazioni a congressi, aggiornamenti professionali e quanto altro.

L'autorizzazione ad aderire a simili iniziative verrà o meno rilasciata dall'amministrazione competente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È fatto divieto al dipendente o all'incaricato del pubblico Servizio sanitario di cui all'articolo 5 di introdurre o utilizzare negli uffici e servizi pubblici, anche in via provvisoria, beni o strumenti in assenza di apposita autorizzazione o constatazione da parte dell'autorità competente.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta, automaticamente, la sospensione dal servizio e dello stipendio per due mesi.

ART. 2.

1. Non sono ammessi, a favore di enti ed organismi pubblici, donazioni, comodati, prestiti d'uso, depositi ed altri negozi liberali o comunque a titolo non oneroso, relativi a beni atti a creare, direttamente o indirettamente, una dipendenza nell'approvvigionamento di forniture e servizi in violazione dei princìpi di concorsualità dei contraenti pubblici.

2. I negozi comunque già in corso di cui al comma 1 potranno proseguire per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure previste all'articolo 3, comma 3, da attivarsi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La consegna a scopo di visione non può in alcun modo consentire l'utilizzazione, anche in prova, di beni o strumenti. La consegna a scopo di prova di beni o strumenti non può, altresì, sopperire ad effettive necessità della pubblica amministrazione e non deve in alcun modo comportare oneri diretti, indiretti o consequenziali a carico delle medesime amministrazioni pubbliche.

4 La consegna a scopo di sperimentazione può riguardare solo beni non ancora commercializzati, in assoluto o per la loro specifica funzione.

5. In ogni caso, i rapporti in corso di cui al comma 3 cessano automaticamente entro il termine massimo di novanta giorni dalla consegna dei beni o strumenti.

6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché con l'addebito di tutti gli eventuali oneri diretti od indiretti derivanti alla pubblica amministrazione per effetto della violazione medesima.

ART. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i responsabili degli uffici, divisioni e servizi delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché i responsabili delle unità operative ad essi corrispondenti delle università e degli altri istituti ed organismi pubblici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 5, devono dichiarare all'ente da cui dipendono tutti i beni e le attrezzature di cui abbiano la disponibilità e che non siano state oggetto di formale disciplina da parte dell'ente stesso. L'omissione di tale obbligo o la dichiarazione mendace o reticente è punita con l'ammenda da 1 a 10 milioni di lire. Ai fini della migliore compilazione degli elenchi di beni ed attrezzature è favorita la partecipazione di chiunque vi abbia interesse.

2. Entro quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 1, gli enti, le aziende e gli organismi pubblici compilano l'elenco dei beni e delle attrezzature dei quali intendano continuare a disporre avendone dichiarata la necessità. Tali elenchi sono pubblici e ad essi è consentito l'accesso anche nelle vie brevi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.

3. Per tutti i beni ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 devono essere attivate le procedure per il loro acquisto od utilizzazione per un periodo non superiore a due anni senza possibilità di rinnovo. Nell'ipo-

tesi di negoziazione ai sensi della vigente legislazione, i prezzi dell'acquisto del bene o delle forniture e dei servizi necessari all'utilizzazione del bene devono tenere conto del grado di vetustà dello stesso e della eventuale quota parte del bene il cui valore sia già stato, direttamente o indirettamente, corrisposto.

4. I beni per i quali non sia stata dichiarata la necessità o per i quali non siano stati stipulati accordi con le modalità stabilite al presente articolo, scaduto il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, devono essere restituiti agli aventi diritto.

ART. 4.

1. Salvo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è fatto divieto a chiunque di sostenere, direttamente o indirettamente, oneri per spese di viaggio od ospitalità ai fini della partecipazione a congressi, convegni o riunioni di natura tecnico-scientifica e, comunque, non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in favore di dipendenti pubblici od incaricati di pubblico servizio, in assenza di apposita autorizzazione dell'ente di competenza.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata a cura del terzo all'amministrazione, deve essere nominativa e deve indicare la natura degli oneri messi a disposizione. Si intende accettata dall'ente decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 500 mila a 5 milioni di lire.

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti, alle aziende e, comunque, agli organismi pubblici appartenenti al Servizio sanitario nazionale o con questo convenzionati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2352
Lire 500